

DPR 05/06/1965 n.757

**ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)**

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 170). -  
Norme sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in  
applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del  
trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e  
giustizia, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

- Con effetto dal 1° marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della  
legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.  
1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546, è integrato e modificato come segue:

Art. 123. - è aggiunto: «10) il diritto di carteggio».

Art. 132-bis. - sono soppresse le parole: «e non è computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei  
versamenti all'Erario».

Art. 148. - le parole: «con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123»  
sono sostituite con le parole: «con la percezione dei diritti di cui all'art. 123».

Art. 169. - sono soppresse le parole: «escluso il diritto fisso postale».